



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. **0117**

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall' 11 al 17 febbraio 2010, nonché il decreto del 16 marzo 2012 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010", e successive modificazioni ed integrazioni;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA**, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3961 del 2 settembre 2011;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO**, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

**VISTA** la nota del 24 gennaio 2013 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTE** le note della Regione Siciliana del 19 marzo, del 22 aprile, del 23 maggio, del 19 luglio e del 12 settembre 2013;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Siciliana;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;

## **DISPONE**

### **ART. 1**

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi, per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo, per la durata della contabilità speciale di cui al comma 5, delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il predetto Dirigente potrà avvalersi, inoltre, di personale appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando nel limite di cinque unità di personale, previo assenso dell'interessato e dell'amministrazione di appartenenza. A tale personale, il cui trattamento economico fondamentale resterà a carico delle Amministrazioni di appartenenza, non sarà corrisposto alcun trattamento retributivo accessorio. Nel caso di personale dirigenziale, non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione di posizione e di risultato a carico delle risorse giacenti sulla contabilità speciale.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta n. 5431 che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuo delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso piano, giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attività realizzate ai sensi della presente ordinanza, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana:





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 11, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 70, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e il D. Presidente della regione Siciliana 23 gennaio 2012, n. 12;
  - legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 19.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 SET. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli

